



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 547

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame sul territorio della Provincia autonoma di Trento - anno 2025.

Il giorno **17 Aprile 2025** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

FRANCESCA GEROSA

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

SIMONE MARCHIORI

ACHILLE SPINELLI

MARIO TONINA

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;

visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;

visto il regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra

il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri;

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE;

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE;

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;

tenuto conto che:

- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, ha abrogato la decisione 93/52/CEE, la decisione 2003/467/CE e la decisione di esecuzione (UE) 2017/1910, convalidando lo *status* di indenne del territorio provinciale da malattia per l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nelle popolazioni di bovini, ovini e caprini (allegato I, parte I, capitoli 1 e 2), per l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) (di seguito MTBC) (allegato II, parte I) e per l'infezione da leucosi bovina enzootica (di seguito LEB) (allegato IV, parte I);
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 ha altresì abrogato la decisione 2007/584/CE, convalidando il programma di eradicazione per la rinotracheite infettiva bovina e la vulvovaginite pustolosa infettiva della provincia di Trento (allegato V, parte II), che è considerato valido per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 di quest'ultimo regolamento;
- il territorio provinciale è indenne per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/150;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero

della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAT n. 23290 del 29 settembre 2022 “Finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali – applicazione del d.lgs. 32/2021. Chiarimenti”;

visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116;

visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

vista la nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia autonoma di Trento prot. PAT n. 742250 del 28 ottobre 2022 avente ad oggetto “decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 - Prime disposizioni”;

vista la legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica”, in particolare l’articolo 8;

vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in Provincia di Trento”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1777 del 29 settembre 2023 “Recepimento dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il “Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027”, ai sensi dell’art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (Rep. Atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023) e adozione del “Piano provinciale integrato dei controlli per il quinquennio 2023-2027” in materia di salute e benessere animale, mangimi e sicurezza dei mangimi, sottoprodotto di origine animale e prodotti derivati, alimenti e sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari e acqua potabile”;

vista la lettera prot. n. ZA/sp-46/2224-09/12/1996 dell’Assessore all’agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano che chiede a questa Amministrazione di garantire il rispetto delle norme vigenti in provincia di Bolzano in materia di profilassi della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) per i bovini della Provincia di Trento alpegnati sulle malghe dei comuni di Revò, Cloz e Brez, i cui alpeggi insistono catastalmente sul territorio della provincia di Bolzano, al fine di salvaguardare i risultati raggiunti nell’eradicazione delle malattie sopraccennate;

tenuto conto che il Servizio Faunistico della Provincia autonoma di Trento, con lettera n. 3557/S055 del 4 aprile 2002, ha chiesto di sottoporre le capre ad un trattamento acaricida prima e dopo la monticazione delle stesse nelle malghe dei Comuni del Comprensorio della Valle di Fiemme e del Comprensorio del Primiero e Vanoi;

tenuto conto altresì dell'aggiornamento sulla diffusione dell'epidemia di rogna sarcoptica sul territorio provinciale trasmesso dal Servizio Foreste e Fauna con lettera prot. n. S044-5/2013/107171/119 del 22 febbraio 2013;

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 3827 del 26 febbraio 2013 con la quale i componenti dell'Unità di crisi hanno ritenuto che a partire dal 14 febbraio 2013 non sussista più l'obbligo di vaccinazione per cani, gatti e furetti al seguito di persone dirette verso la Provincia autonoma di Trento nonché per i cani presenti sul territorio provinciale e per gli animali domestici condotti all'alpeggio;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 420 dell'8 marzo 2013 relativa all'attuazione di un Piano di sorveglianza passiva per escludere la circolazione del virus della rabbia sul territorio della provincia di Trento;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2448 del 23 dicembre 2024 "Disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attuazione del programma di profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) nei bovini - Anno 2025";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2239 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto "Proseguimento per il 2025 delle attività di sorveglianza e controllo previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 516 del 24 marzo 2023 avente ad oggetto "Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi" (Repertorio atti n. 230/CSR del 30 novembre 2022) - Recepimento e pianificazione delle attività sul territorio provinciale";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2241 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto "Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attuazione del "Piano di profilassi obbligatoria della diarrea virale bovina (BVD)" - Anno 2025";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2238 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto "Piano provinciale volontario di controllo dell'artrite encefalite dei caprini (CAE)";

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 20594 del 28 giugno 2024 avente ad oggetto "Leucosi Bovina Enzootica - orientamenti sulle misure di sorveglianza sul territorio nazionale per il periodo 2024-2030";

visto il decreto 2 maggio 2024 "Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini";

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 10138 del 13/04/2023 "Sistema I&R – comunicazioni inerenti all'applicazione del decreto legislativo 134/22 e suo manuale operativo - modifiche progressive del portale vetinfo";

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 20475 del 28/06/2024 "Sistema I&R – Registrazione dei pascoli in BDN – indicazioni operative";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2245 del 23 dicembre 2024 "Piano di sorveglianza per il mantenimento dello status di indenne del territorio provinciale da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) e da Leucosi bovina enzootica";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2246 del 23 dicembre 2024 “Piano di sorveglianza per il mantenimento dello status di indenne del territorio provinciale da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti”;

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 10270 del 26 aprile 2022 avente ad oggetto “Registrazione dei medicinali somministrati agli animali e integrazione con il documento di accompagnamento informatizzato (c.d. modello 4)”;

visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 “Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)”;

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 37686 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto “Sistema I&R – Numero unico di registrazione dello stabilimento e dell’attività – indicazioni operative”;

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 6817 del 7 marzo 2025 avente ad oggetto “Sistema I&R dei suini, degli ovini e dei caprini -Rettifica del dispositivo dirigenziale DGSA 30173 del 30/12/2024 inerente all’allineamento ed alla certificazione BDN dell’effettiva detenzione di insiemi delle specie suina, ovina e caprina”;

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 30575 del 15 ottobre 2024 avente ad oggetto “Sistema I&R - informazioni inerenti alle nuove funzionalità BDN e istruzioni per la registrazione degli insiemi di suini”;

vista la nota del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento prot. PAT n. 649157 del 27/08/2024 “Provincia autonoma di Trento - Comunicazione utilizzo di marca auricolare elettronica quale secondo mezzo di identificazione individuale di ovini e caprini”;

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 21565 del 7 luglio 2024 avente ad oggetto “Trasmissione delle Procedure previste dal Decreto 7 marzo 2023 del Ministro della salute inerenti alle: Modalità di identificazione elettronica di camelidi e cervidi; Deroga dell’identificazione con marchio auricolare di ovini caprini e sostituzione del mezzo di identificazione con tatuaggio; Modalità di identificazione di bovini, ovini, caprini, suini esclusi dalla produzione di alimenti e detenuti in determinati stabilimenti; Proroga dei tempi di identificazione dei bovini fino all’età di sei mesi”;

visto il decreto ministeriale 28 giugno 2022 “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini”;

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 12438 del 18 maggio 2022 avente ad oggetto “Misure di prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) – Trasmissione di Dispositivo Dirigenziale inerente all’identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti”;

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 19927 del 12 agosto 2022 avente ad oggetto “Sistema I&R - dispositivo dirigenziale inerente all’identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti trasmesso con nota DGSAF 12438 del 18/05/22 - Chiarimenti applicativi”;

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1386 del 15 settembre 2019 di recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n. 125 del 25 luglio 2019);

vista la nota PAT prot. n. 61734 del 26 gennaio 2022 avente ad oggetto “Modalità di prelievo e conferimento di campioni di cinghiale all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie”;

visto il “Protocollo per la sorveglianza passiva della peste suina africana nel cinghiale in provincia di Trento”, predisposto dal competente Servizio provinciale con la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e in accordo con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (nota PAT prot. n. 0203307 del 22 marzo 2022);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1193 del 1° luglio 2022 “Adozione del Piano provinciale di interventi urgenti per la gestione e il controllo della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito in legge dalla legge 7 aprile 2022, n. 29”;

visti il “Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 – 2025” e il “Manuale operativo delle Pesti Suine nei suidi detenuti rev. 5 – 2025” redatti dal Ministero della salute in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus ed Asfivirus c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”;

vista la nota del Dipartimento salute e politiche sociali, prot. PAT n. 78953 del 30 gennaio 2025, con la quale l’Amministrazione provinciale ha trasmesso a tutti gli Enti interessati il Piano di sorveglianza ed eradicazione della Peste Suina Africana 2025-2027, emanato dal Ministero della salute con nota prot. DGSAT n. 1529 del 20 gennaio 2025, ed ha stabilito le attività da svolgere sul territorio provinciale;

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAT n. 1538 del 20 gennaio 2025 avente ad oggetto “Peste Suina Classica - attività di sorveglianza nazionale”;

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAT n. 31305 del 23 ottobre 2024 avente ad oggetto “Ulteriori misure di biosicurezza in stabilimenti sede di focolaio Peste Suina Africana (PSA)”;

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAT n. 36371 dell’11 dicembre 2024 avente ad oggetto “Peste suina africana (PSA) – misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione” come rettificata dalla nota DGSAT prot. n. 36635 del 13 dicembre 2024;

vista l’Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana 31 marzo 2025, n. 6 recante “Proroga Ordinanza n. 5/2024 Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”;

vista la nota del Commissario straordinario alla peste suina africana prot. CSPA n. 5240 del 3 ottobre 2024 recante “PSA - Ordinanza n.5/2024 - pubblicazione elenco comuni ricadenti nella zona di controllo dell’espansione virale (Zona CEV)”;

visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2022, n. 29;

visto il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028”;

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAT n. 27107 del 10 settembre 2024 avente ad oggetto “Anemia infettiva equina - Indicazioni operative per la sorveglianza ed il controllo dell’Anemia infettiva equina”;

visto l’articolo 4-bis “Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale” del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

visti i vigenti provvedimenti del direttore delle competenti Direzioni del Ministero della salute relativi alla disciplina delle movimentazioni degli animali delle specie sensibili sul territorio nazionale per quanto riguarda la Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) e alle misure di controllo e di gestione della malattia sul territorio nazionale;

visto il decreto del Ministro della salute 1° aprile 1997 e s.m.i. “Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina”;

vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/470 della Commissione, del 20 marzo 2019, che abroga la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2242 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto “Programma di mantenimento dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky del territorio provinciale - Anno 2025”;

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAT n. 5173 del 23 febbraio 2023 avente ad oggetto “TSE – Applicazione D.l.vo 136 per le inadempienze degli operatori riguardo la comunicazione di morte all’autorità competente”;

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

visto il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

vista le deliberazione della Giunta provinciale n. 742 del 19 aprile 2013 avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002” (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) – recepimento”;

su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare le “Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame sul territorio della Provincia autonoma di Trento - anno 2025” di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari l’applicazione delle direttive di cui al punto 1.;
3. di trasmettere, per gli adempimenti di rispettiva competenza, la presente deliberazione all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Corpo Forestale provinciale, all’Agenzia provinciale per i pagamenti e al Consorzio dei Comuni trentini;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Servizio Sanitario Provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato A

Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame sul territorio della Provincia autonoma di Trento - anno 2025.

- 1) Lo spostamento del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino per la monticazione e la demonticazione nel corrente anno 2025 è effettuato in conformità alle disposizioni in materia di identificazione e tracciabilità di animali e stabilimenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, al regolamento delegato (UE) 2019/2035 e al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023.
- 2) Garanzie sanitarie richieste per l'alpeggio di bovini detenuti provenienti da stabilimenti da riproduzione:
 - a) per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*:
 - se provenienti da altri Stati membri, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/688 e, in particolare, l'articolo 10;
 - se provenienti da Paesi terzi, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/692, fermo restando la provenienza da Paesi, loro territori o zone che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
 - se provenienti dal territorio italiano, lo stabilimento di provenienza deve essere indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* senza vaccinazione e situato in zona indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* per quanto riguarda i bovini;
 - b) per quanto riguarda l'infezione da Leucosi bovina enzootica:
 - se provenienti da altri Stati membri, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/688 e, in particolare, l'articolo 11;
 - se provenienti da Paesi terzi, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/692, fermo restando la provenienza da Paesi, loro territori o zone che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
 - se provenienti dal territorio italiano, giungono da stabilimenti indenni da LEB;
 - c) per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) (MTBC):
 - se provenienti da altri Stati membri, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/688 e, in particolare, l'articolo 10;
 - se provenienti da Paesi terzi, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/692, fermo restando la provenienza da Paesi, loro territori o zone che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
 - se provenienti dal territorio italiano, devono provenire da stabilimenti indenni da infezione da MTBC e situati in zona indenne da infezione da MTBC;
 - d) per quanto riguarda la paratubercolosi, sulla base di quanto indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 516 del 24 marzo 2023:
 - i capi risultati positivi con valori “mediamente positivo” e “fortemente positivo” non possono essere condotti in alpeggio;
 - i capi risultati “dubbi” o “debolmente positivi” possono essere condotti in alpeggio purché sia garantita una netta separazione tra capi giovani (< 24 mesi) e capi adulti e a condizione che gli animali non partoriscono al pascolo;

- gli animali provenienti da stabilimenti che non aderiscono al Piano possono essere condotti in alpeggio a condizione che, se trattasi di bovini di età ≥ 24 mesi, siano stati testati, con spese a carico dell'allevatore, risultando negativi ad un controllo sierologico nei confronti della paratubercolosi o, qualora risultati "dubbi" o "debolmente positivi", sia garantita una netta separazione tra capi giovani (< 24 mesi) e capi adulti e a condizione che gli animali non partoriscano al pascolo;
 - in deroga a quanto sopra riportato, gli stabilimenti con stato sanitario sconosciuto o con capi positivi possono alpeggiare purché su malghe e pascoli effettivamente separati da altri pascoli con stato sanitario più elevato, con barriere naturali o fisiche che impediscano efficacemente il contatto diretto di animali aventi stato sanitario diverso;
- e) per quanto riguarda la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) i bovini detenuti movimentati per l'alpeggio devono soddisfare i seguenti requisiti:
- provenire da stabilimenti del territorio provinciale aventi lo *status* di indenne da IBR/IPV;
 - provenire dal restante territorio italiano e:
 - provenire da stabilimenti indenni da IBR/IPV, ai sensi dell'allegato IV, parte IV, capitolo 1, sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689, situati in una zona indenne da IBR/IPV (elencata nell'allegato V, parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620) o in cui si applica un programma di eradicazione approvato (elencata nell'allegato V, parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620); o
 - provenire da stabilimenti indenni da IBR/IPV, ai sensi dell'allegato IV, parte IV, capitolo 1, sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689, ubicati in zona non indenne né contemplata da un programma di eradicazione approvato ed essere risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1, effettuata negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione;
 - se provenienti da altri Stati membri o loro zone:
 - provengono da uno stabilimento indenne da IBR/IPV, ai sensi dell'allegato IV, parte IV, capitolo 1, sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
 - i) lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da IBR/IPV (elencata nell'allegato V, parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620); o
 - ii) lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'IBR/IPV (elencata nell'allegato V, parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620); o
 - iii) gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero) o, nel caso di animali vaccinati con vaccino gE-deleto, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza;
- f) per quanto riguarda la diarrea virale dei bovini (BVD), tutti i bovini provenienti dal territorio provinciale, dalla regione Friuli Venezia Giulia, dalla provincia di Bolzano e da allevamenti che applicano un piano volontario di controllo della BVD possono essere alpeggiati sul territorio provinciale se controllati, con esito negativo, in base alle rispettive disposizioni regionali/provinciali in materia di profilassi nei confronti della BVD. I bovini provenienti da territori/allevamenti diversi da quelli sopra richiamati possono essere alpeggiati solo se risultati negativi a un test viologico eseguito nei 30 giorni antecedenti lo

spostamento e, per i capi al di sotto dei due mesi di età, anche ad un controllo per la ricerca degli anticorpi NS nei confronti della BVD con esito negativo.

In deroga a quanto sopra riportato, gli stabilimenti da riproduzione che rispettano solo i requisiti sanitari di cui alle lettere a), b) e c) possono alpeggiare i propri animali su pascoli e malghe in cui sono presenti unicamente detti animali e che sono dotati di barriere naturali o fisiche che impediscono efficacemente il contatto diretto tra animali aventi stato sanitario diverso.

3) Garanzie sanitarie richieste per l'alpeggio di bovini detenuti provenienti da stabilimenti da ingrasso:

- a) fermo restando il rispetto dei requisiti sanitari previsti dalle successive lettere b) e c), i bovini da ingrasso devono essere alpegiati su pascoli e malghe dotati di barriere naturali o fisiche che impediscono efficacemente il contatto diretto tra animali aventi stato sanitario diverso. Il trasporto di questi bovini per la monticazione e la demonticazione deve essere organizzato in modo tale da impedire efficacemente il contatto diretto tra animali con stato sanitario diverso;
- b) per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) (MTBC), in base alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2245 del 23 dicembre 2024:
 - se provenienti da altri Stati membri, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/688 e, in particolare, l'articolo 10;
 - se provenienti da Paesi terzi, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/692, fermo restando la provenienza da Paesi, loro territori o zone che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
 - se provenienti dal territorio italiano, devono provenire esclusivamente da stabilimenti indenni senza vaccinazione da BRC, siti in territori indenni per la medesima malattia;
- c) per quanto riguarda l'infezione da Leucosi bovina enzootica, in base alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2245 del 23 dicembre 2024:
 - se provenienti da altri Stati membri, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/688 e, in particolare, l'articolo 11;
 - se provenienti da Paesi terzi, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/692, fermo restando la provenienza da Paesi, loro territori o zone che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
 - se provenienti dal territorio italiano, devono provenire da stabilimenti indenni per LEB.

Resta inteso che i bovini da ingrasso che rispettano i requisiti sanitari di cui al punto 2) possono essere alpegiati sul territorio provinciale assieme ad altri animali che rispettano i medesimi requisiti.

- 4) Nelle malghe dei comuni di Cloz, Revò e Brez, che ricadono catastalmente sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano, sono alpegiati esclusivamente bovini che provengono da allevamenti dichiarati indenni da IBR/IPV.
- 5) Al fine del mantenimento dello status di indenne del territorio provinciale da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti, è consentito l'alpeggio soltanto agli ovini e caprini che soddisfano le seguenti prescrizioni:
 - se provengono da Stati membri o loro zone devono soddisfare le garanzie sanitarie relative all'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/688 e, in particolare, l'articolo 15;
 - se provengono da Paesi terzi devono soddisfare le garanzie sanitarie relative all'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* contenute nel regolamento delegato

- (UE) 2020/692, fermo restando che le stesse sono consentite da quei Paesi, loro territori o zone che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
- se provengono dal territorio nazionale: devono provenire esclusivamente da stabilimenti indenni senza vaccinazione da BRC, siti in territori indenni per la medesima malattia. Le greggi vaganti, che pascolano sul territorio provinciale, devono provenire esclusivamente da territori indenni da BRC.

Per le greggi vaganti, la qualifica sanitaria di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* senza vaccinazione deve mantenere la sua validità per tutto il periodo dell'alpeggio.

6) per quanto riguarda la paratubercolosi, sulla base di quanto indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 516 del 24 marzo 2023, per gli ovini e i caprini:

- i capi risultati positivi con valori “mediamente positivo” e “fortemente positivo” non possono essere condotti in alpeggio;
- i capi risultati “dubbi” o “debolmente positivi” possono essere condotti in alpeggio purché sia garantita una netta separazione tra capi giovani (< 12 mesi) e capi adulti e a condizione che gli animali non partoriscano al pascolo;
- gli animali di stabilimenti che aderiscono al Piano devono essere alpeggiati su malghe e pascoli effettivamente separati da quelli utilizzati da animali di stabilimenti con stato sanitario inferiore o sconosciuto (perché non aderenti al Piano);
- in deroga a quanto sopra riportato, inoltre, i capi positivi possono essere alpeggiati purché su malghe e pascoli effettivamente separati da quelli utilizzati da animali con stato sanitario superiore con barriere naturali o fisiche che impediscono efficacemente il contatto diretto di animali aventi stato sanitario diverso.

7) Ai fini della sorveglianza della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), fermo restando le disposizioni comunitarie e nazionali sulla movimentazione degli animali sensibili a detta malattia, è possibile alpeggiare sul territorio provinciale i bovini e gli ovi-caprini:

- provenienti da territori indenni. Ai fini della demonticazione, l'eventuale vaccinazione di bovini e ovi-caprini, alpeggiati sul territorio provinciale e appartenenti ad allevamenti extraprovinciali siti in zone indenni è effettuata con spese a carico dell'allevatore da un veterinario libero professionista da questo incaricato;
- provenienti da territori dove circolano i medesimi sierotipi presenti sul territorio italiano e che non presentano una sintomatologia ascrivibile a infezione da virus della febbre catarrale degli ovini.

8) I caprini alpeggiati sulle malghe site nei Comuni del Comun General de Fascia e della Comunità di Primiero, sul territorio del Comune di Predazzo e sui territori della catena montuosa del Lagorai catastalmente compresi nei Comuni di Castello-Molina di Fiemme e Telve devono essere sottoposti, in malga ed a spese del proprietario, ad un trattamento completo con un prodotto acaricida da eseguirsi 15 giorni prima della demonticazione.

L'APSS deve informare gli operatori economici interessati all'alpeggio dei caprini sulle malghe ubicate nei Comuni sopracitati circa gli adempimenti richiesti per la demonticazione degli stessi.

9) I bovini, alpeggiati sulle malghe di seguito elencate, è opportuno che siano vaccinati in tempo utile contro il carbonchio sintomatico:

- malghe del Comune di Grigno - località Marcesina;
- malghe del Comune di Primiero San Martino di Castrozza frazione Siror (Tognola - Rolle - Doc) e frazione Tonadico (Fosse - Venigiota - Valazza - Venegia);
- malghe del Comune di Moena (Bocche e Boschi);
- malghe del Comune di Brentonico (Canelette - Campo Mortigola);

- malga del Comune di Avio (Tretto);
- malga del Comune di Ala (Revoltello).

Tale vaccinazione è effettuata da un veterinario libero professionista con spese a carico dell'allevatore.

- 10) Gli equini di età superiore ai 12 mesi alpeggiati sul territorio provinciale devono, ai sensi del documento tecnico-operativo per la sorveglianza e il controllo dell'Anemia infettiva equina (nota DGSAF prot. n. 27107 del 10/09/2024), risultare controllati nei confronti della malattia:
- da non più di tre anni, se provenienti da uno stabilimento “a basso rischio”;
 - da non più di un anno, se provenienti da uno stabilimento “a rischio elevato”;
 - da non più di un anno, se provenienti da uno stabilimento ubicato all'interno di un'area di sorveglianza attiva (ASA).
- 11) Considerato che il territorio provinciale è indenne per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky (MA), ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/150, possono essere movimentati per l'alpeggio suini provenienti da:
- stabilimenti indenni ubicati nei territori inseriti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, allegato VI, parte I; oppure
 - stabilimenti indenni da infezione da MA non situati in un territorio indenne da infezione da MA o sottoposto ad un programma di eradicazione approvato e i cui animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina B (gB) della MA, effettuata su un campione prelevato negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E. Il numero di suini sottoposti a prove deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (cfr. Tabella 1); oppure
 - stabilimenti non indenni e che sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto per un periodo non inferiore a 30 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destino e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro la gB della MA, effettuata in due occasioni a un intervallo non inferiore a 30 giorni tra il prelievo di ciascun campione. Il campione per l'ultima prova deve essere prelevato nei 15 giorni precedenti la spedizione.

Tabella 1

Classe di consistenza	Numero campioni
Fino a 19 capi	Si testano tutti
20-29	16
30-39	19
40-49	21
50-59	22
60-69	23
70-99	24
100-199	25
200-299	27
300-999	28
>=1000	29

12) Lo spostamento degli animali sia per la monticazione sia per la demonticazione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutte le attestazioni relative ai requisiti sanitari richiamati nei punti precedenti nei confronti di bovini, ovini, caprini, suini ed equidi alpegiati su malghe del territorio provinciale, nonché ai trattamenti immunizzanti e antiparassitari sopraccitati, sono rese, a seconda dei casi, sul “documento di accompagnamento pascolo” informatizzato o sul certificato sanitario.

13) Ai fini della profilassi nei confronti della peste suina classica e africana dei suini, è fatto divieto assoluto di somministrare ai suini rifiuti o residui alimentari di qualsiasi provenienza (comunità, camping, ecc.). I suini possono essere alpegiati unicamente se possono essere garantite appropriate misure di biosicurezza tali da assicurare la completa separazione tra animale domestico e selvatico.

14) Ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, i proprietari e i detentori degli animali e i conduttori delle malghe hanno l’obbligo di denunciare immediatamente all’APSS qualsiasi caso di aborto o ritenzione placentare nei bovini, ovini e caprini e ogni altro sintomo sospetto di malattia infettiva a carico degli animali alpegiati.

Ai primi sintomi premonitori dell’aborto, gli animali devono essere fatti allontanare dal pascolo o malga e, in ogni caso, essere tempestivamente isolati.

In caso di aborto i feti, gli invogli fetali e qualsiasi altro materiale infettante devono essere distrutti con le modalità dettate di volta in volta dall’APSS, evitandone la dispersione sui pascoli.

L’eventuale morte di un soggetto in alpeggio deve essere tempestivamente segnalata al Servizio veterinario dell’APSS di zona con l’indicazione del numero della marca auricolare onde permettere allo stesso di organizzare gli accertamenti diagnostici del caso, anche qualora vi sia la necessità di interramento in loco quando le caratteristiche del luogo lo consentono. Di norma le carcasse devono essere conferite ai raccoglitori autorizzati, scortate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

L’inoltro al macello di un animale deve essere scortato dal “documento di accompagnamento”, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134.

L’allevatore deve consegnare al macello il passaporto identificativo dell’animale, se rilasciato. In caso di macellazione d’urgenza il capo deve essere inviato al macello più vicino previo stordimento, dissanguamento e con la certificazione veterinaria prevista dalla normativa vigente.

15) Ai fini della profilassi delle malattie infettive, e in modo particolare dell’infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, è raccomandato che ogni allevatore alpeghi i propri animali su un’unica malga.

16) L’APSS codifica i pascoli secondo le indicazioni contenute nel manuale operativo di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023.

Le movimentazioni verso i pascoli e quelle di ritorno verso gli allevamenti di origine, ancorché disciplinate dal capitolo 5 dell’allegato 1 al decreto del Ministro della salute sopra richiamato, nelle more della piena applicazione del manuale operativo I&R, devono rispettare, per l’anno 2025, quanto segue.

Almeno 15 giorni prima della data prevista per la monticazione, il responsabile del pascolo comunica al Servizio veterinario dell’APSS territorialmente competente il codice pascolo e, per ogni specie che intende monticare, almeno le seguenti informazioni:

- il numero complessivo di capi;
- il codice dell’azienda di origine dei capi;
- la data prevista di arrivo al pascolo;
- la data prevista della partenza.

Il Servizio veterinario verifica, attraverso la consultazione della banca dati nazionale (BDN), se vi sono motivi di impedimento alla monticazione degli animali in arrivo dalle aziende indicate e

ne dà informazione al responsabile del pascolo entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni possono avvenire per via telematica (e-mail).

La mancata comunicazione di motivi di impedimento da parte del Servizio veterinario non costituisce validazione della regolarità delle successive movimentazioni, che devono avvenire nel rispetto degli obblighi di tracciabilità e sanitari vigenti.

I trattamenti con medicinali veterinari degli animali alpeggiati sono registrati da parte del veterinario curante o del proprietario/detentore degli animali o del conduttore, ciascuno per gli aspetti di propria competenza (come indicato nell'Addendum - versione 1.2 05/2023 - al Manuale operativo per il sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati), sul registro dei trattamenti elettronico ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218.

- 17) Per quanto non previsto, si rinvia al regolamento (UE) 2016/429 e ai relativi regolamenti di esecuzione e delegati, nonché alla normativa specifica in materia di salute, benessere animale, medicinali veterinari e sicurezza alimentare.
- 18) Fermo restando le sanzioni previste per le violazioni in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, per le violazioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie l'APSS applica le sanzioni previste dal decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136 e, in particolare, per quanto riguarda le movimentazioni degli animali verso l'alpeggio, quelle degli articoli 23, commi 7 e 8, e 24, commi 1 e 2.
Nel caso un operatore non rispetti i requisiti sanitari previsti per la movimentazione degli animali verso l'alpeggio, l'APSS applica la rispettiva sanzione e dispone il rientro dell'animale/degli animali nel luogo di origine, con spese a carico dello stesso operatore, entro 3 giorni dal riscontro della non conformità.
- 19) L'APSS, i Comuni interessati e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione delle presenti direttive.
- 20) L'APSS individua le malghe che lavorano latte in alpeggio, al fine di programmare i relativi controlli ufficiali sulle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari.
- 21) L'APSS collabora con l'Agenzia provinciale per i pagamenti e il Corpo Forestale provinciale nell'ambito dell'accordo finalizzato a pianificare ed eseguire controlli ufficiali da effettuare sugli animali alpeggiati o movimentati per l'alpeggio e la relativa documentazione di accompagnamento.